



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 20-04-2020

Oggetto: ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267.
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| CEREA GIANMARIA | P | TIBALDI PIER LUIGI | A |
| KEBEDE ELIAS | P | SANTAMBROGIO ROSELLA CLAUDIA | P |
| BRAMATI CARLA | P | PIROTTA GRAZIANO | P |
| CRESPI PATRIZIA MARIA DAFNE | P | PREVITALI CLARA | P |
| ROTONI MASSIMO GIUSEPPE | P | SACCHI GIOVANNA LUGIA | P |
| IPERBOLI NADIA PALMIRA | P | ROSSONI MANUEL FRANCESCO | P |
| PESENTI VANESSA | P | | |

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1. (di cui in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 14/04/2020 che ha recepito le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 73 del decreto legge 17/03/2020, n° 18, i Consiglieri Comunali Bramati Carla, Pesenti Vanessa, Previtali Clara, Sacchi Giovanna)

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Sig. GIULIANI ENRICO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

| | |
|---------------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | S |
|---------------------------|---|

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco puntualizza che si tratta di un allineamento al documento approvato a novembre da raccordare col bilancio di previsione di cui al punto successivo.

Richiama il parere favorevole del Revisore dei conti.

Il Consigliere Pirota Graziano, nel sottolineare l'aggiornamento dal punto di vista tecnico del documento, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Rientra la Consiglieria Crespi. Presenti n. 12

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Richiamata in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 è stato aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 09/06/2018);

Richiamato inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;

Dato atto in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

Dato atto che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati contestualmente, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che il DUP, avendo il Comune di Canonica d'Adda una popolazione fino a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato il decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto che con decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

Dato atto che con il decreto legge nr. 18/2020 il termine di approvazione del bilancio è stato differito, in considerazione dell'emergenza covid-19, al 30 giugno 2020.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25.11.2019 con cui il Consiglio Comunale, dopo aver esaminato e discusso lo schema di DUP 2020/2022 presentato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 11.11.2019, ne ha approvato i contenuti senza rilievi.

Visto pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.23 del 09.03.2020 predisposta sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale tenuto conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto nonché delle entrate e spese inserite nello schema di bilancio 2020/2022 sottoposto all'approvazione di questo Consiglio nell'odierna seduta.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

Visto l'allegato parere dell'Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 prot. 2671 del 06.04.2020,

Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell'Area "Programmazione Economica e Gestione Finanziaria", espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge di bilancio 2020, nr. 160 del 27 dicembre 2019.

Dopo ampio dibattito sul punto all'ordine del giorno;

Con voti n° 8 favorevoli, n° 0 contrari, n° 4 astenuti (Pirota Graziano, Previtali Clara, Sacchi Giovanna, Rossoni Manuel), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, la nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, che si configura come DUP definitivo, approvato dalla Giunta Comunale nr. 23 del 09.03.2020 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale tenuto conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto nonché delle entrate e spese inserite nello schema di bilancio 2020/2022 sottoposto all'approvazione di questo Consiglio nell'odierna seduta.
2. Di dare atto che con la nota di aggiornamento in approvazione vengono confermati i seguenti documenti programmatori richiesti dalla normativa già approvati con il Dup 2020/2022 senza necessità di ulteriori deliberazioni:
 - programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione precisando che si provvederà a dare idonea e tempestiva comunicazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del DM Ministro dell'economia e delle finanze.
 - piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020
 - programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020
3. Di confermare che il DUP per il triennio 2020/2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Canonica d'Adda una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.
4. Di dare atto che il Dup rappresenta presupposto al bilancio di previsione finanziario.
5. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Successivamente con voti ° 12 favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- Pareri ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000
- Parere del Revisore dei Conti prot. 2671 del 06.04.202
- Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 composta da nr. 9 pagine

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 20/04/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 IN DATA 18.08.2000.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 267. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n° 213, il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione Economica Gestione Finanziaria di Canonica d'Adda, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della presente

Canonica d'Adda, Il 06.04.2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maffi Giovanna



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Organo di revisione

Verbale n. 1A del 06 /04/2020



OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 25.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

tenuto conto che:

- l'art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica al comma 5 che "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

- AL PUNTO 8.4 DELL'ALLEGATO AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 4/1 ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011, è indicato che "il DUPS, suddiviso in:

- una Parte prima, relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente*. Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione. Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica .

- una Parte seconda, relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica

Considerato che successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, si è reso necessario procedere all'aggiornamento dello stesso, al fine di tenere conto delle nuove disposizioni legislative nel frattempo intervenute, nonché di nuove e mutate necessità finanziarie;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 09.03.2020 concernente "Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

Dato atto che, conseguentemente, la Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, come approvata con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 09.03.2020, si configura quale Documento Unico di Programmazione 2020-2022 definitivo;

Esaminati inoltre i seguenti documenti di programmazione, compresi nel DUP e che ne costituiscono parte integrante,:

- Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ;
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;
- Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari;

visto anche il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'02/03/2020;

l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza, del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 definitivamente approvato dalla Giunta comunale in data 09.03.2020;

b) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP.

Per quanto sopra, tenendo in considerazione che l'epidemia di Covid19 è in grado di influenzare pesantemente la realtà economica mondiale, cambiando di conseguenza gli scenari economici su cui si basa il documento, il Revisore

esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione definitivamente approvato dalla Giunta comunale in data 09/03/2020 con gli strumenti obbligatori di programmazione di settore.

L'organo di revisione

DOTT. CLAUDIO CAVALLARI



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-04-06 08:31:26 (UTC)

File verificato: C:\Users\GIULIA~1\PIS\AppData\Local\Temp\Rar\$Dla0.292\Parere nota aggiorn. DUP 2020-2022 .pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**


Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CAVALLARI CLAUDIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 06/04/2020 07:30:00

Dati del certificato del firmatario CAVALLARI CLAUDIO:

Nome, Cognome: CLAUDIO CAVALLARI
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20111112651911
Data di scadenza: 24/05/2020 00:00:00
Autorità di InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
certificazione: Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
certificato (CPS):
Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.1
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.24.1.1.2
CPS:

Fine rapporto di verifica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

(semplificato per comuni sotto i 5.000 abitanti)

(art. 170, D.Lgs. n. 267/2000)

2020-2022

NOTA DI AGGIORNAMENTO

La nota di aggiornamento al DUP

Attraverso la presente nota di aggiornamento, presentata contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo per il periodo 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale nr. 54 del 25.11.2019 in conformità a quanto previsto dall'art. 170 comma 1 del D.lgs 267/2000, viene integrato ed aggiornato al fine di tenere conto delle modifiche sopravvenute al quadro normativo ed al contesto di riferimento.

Gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale sul DUP.

Il DUP presentato dalla Giunta comunale nel mese di novembre 2019 è stato discusso dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dal principio contabile sulla programmazione. Nell'ambito della discussione e della successiva votazione, il Consiglio può approvare il documento ovvero fornire indirizzi e direttive alla Giunta comunale che dovranno essere tenuti in considerazione in occasione nella stesura della nota di aggiornamento e nella elaborazione del bilancio di previsione. In particolare Arconet, con la FAQ n. 10, ha precisato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo che accompagnerà il bilancio di previsione.

Confermando quindi l'analisi già esposta nel Dup approvato a novembre (parte prima) si procederà al parziale aggiornamento della parte seconda -indirizzi generali relativi alla programmazione- anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 .

La legge di bilancio 2020

Dalla stesura del DUP alla presentazione della nota di aggiornamento è intervenuta la legge n. 160/2019 "Legge di bilancio 2020" che puntualmente modifica il quadro normativo che presiede la predisposizione dei bilanci degli enti locali.

Come ogni anno tale legge è ricca di novità di cui si riportano solo quelle più significative.

- Obbligo di pubblicazione di tutte le delibere di approvazione delle tariffe ed efficacia dalla loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale,
- Abolizione della Iuc ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa dei rifiuti,
- Differimento del termine per l'approvazione delle aliquote Imu, che comprende anche la Tasi, e relativo regolamento,
- Introduzione dei nuovi criteri Arera per la determinazione della Tassa Rifiuti – Tari con approvazione del regolamento e relative tariffe entro il 30 aprile.
- Istituzione dal 2021 del "canone unico" che assorbe i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico, sull'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- Progressiva restituzione con il fondo di solidarietà del taglio operato con il D.L. 66/2014;
- Previsione contributi agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in proporzione alla classe demografica,
- Fondi per investimenti messa in sicurezza legge 145/2019;
- Fondi per la viabilità e mobilità sostenibile
- Fondi per la progettazione
- Fondi per la messa in sicurezza di scuole e asili
- Facoltà di riduzione del FCDE,
- Introduzione dal 2021 del fondo garanzia debiti commerciali
- Nuove norme in termini di estrazione dell'organo di revisione economico-finanziario a livello provinciale.

La riforma della tassazione locale

"Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l'onere dell'imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola su una componente di natura patrimoniale (IMU- Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario o dal possessore dell'immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui Rifiuti). Il quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all'IRPEF, anche una serie di tributi minori e canoni sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non dipenderanno più dai costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che ciascun ente dovrebbe ottenere applicando un'aliquota standard a un fabbisogno standard. I fabbisogni standard, assieme alle capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un'aliquota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge delega sul federalismo fiscale - per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, il 20 per cento delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica, fonte di distorsioni e inefficienze" (PNR 2015, pag. 18).

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018. Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno, contributo di sbarco delle isole minori, contributo di accesso alla laguna di Venezia e contributo di soggiorno del Comune di Roma avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Importanti novità ha previsto inoltre la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di tributi locali: in particolare l'art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU.

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

La norma prevede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre prevista una nuova modalità di "formazione" della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 779 per l'anno 2020 i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

TASI

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI conglobandola nell'IMU.

A tal scopo la norma prevede al comma 755 che dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di che trattasi, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, che terrà conto di quello derivante dai cespiti soggetti alla TASI, apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere atalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione è sempre di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Ulteriori dettagli tecnici sull'argomento saranno descritti nella nota integrativa al bilancio 2020/2022.

Alla data di stesura della presente nota l'Amministrazione ha valutato di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota applicata nel 2019 con lo scaglione di esenzione fino a € 15.000,00.

Tassa rifiuti – Tari

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Da ultimo il D.L. 124/2019 all'art. 57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

E' pervenuta recentemente, prot. 1735 del 25.02.2020, la nota del gestore con la quale viene richiesto l'invio dei documenti utili alla predisposizione del PEF 2020 che sarà approvato entro aprile 2020 apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Imposta di pubblicità e Tosap

Le aliquote sono state confermate nella misura applicata per il 2019.

Senfito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 23 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Senfito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 26 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Rispetto a quanto esposto nel Dup 2020/2022 approvato con il citato provvedimento consiliare nr. 54/2019, in data 02.03.2020, tenuto conto delle novità intervenute successivamente alla sua approvazione, si prende atto che la Giunta Comunale con atto nr. 21 del 02.03.2020 ha approvato "Il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022".

Si confermano per ogni missione dell'ente gli obiettivi operativi già evidenziati nel Dup approvato a novembre 2019 dando atto che saranno attivate anche nuove iniziative utili a potenziare e/o migliorare i servizi esistenti anche attraverso l'acquisizione di manifestazioni d'interesse nella gestione dei servizi scaduti o in scadenza nel rispetto delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione oltre che delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) e s.m.i

Si conferma quanto esposto alla pagina 70 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Si conferma quanto esposto alla pagina 75 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Senfito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 86 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019 precisando che si valuterà la possibilità di accedere ai contributi per la progettazione a seguito della proroga al 15 maggio 2020 di tale facoltà prevista dalla legge 28 febbraio 2020, nr. 8 (milleproroghe).

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019 e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e del-le finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto non modificato con la presente nota si ritengono confermati i contenuti del Dup approvato con deliberazione Consiliare nr. 54 del 25.11.2019 riportando di seguito le risultanze del bilancio finanziario 2020/2022 che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

| ENTRATE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | SPESE | CASSA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 195.893,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁹⁾ | | | | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | | | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁹⁾ | | | | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | | | | Titolo 1 - Spese correnti | 3.463.464,67 | 2.653.304,77 | 2.791.964,00 | 2.765.964,00 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.965.645,08 | 2.324.520,00 | 2.262.600,00 | 2.268.600,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 192.740,99 | 123.317,77 | 110.000,00 | 107.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | 364.700,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.162.236,08 | 585.455,00 | 576.117,00 | 578.117,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 0,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.241.560,00 | 1.185.300,00 | 504.700,00 | 364.700,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | | | | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - di cui fondo pluriennale vincolato | | | | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 5.582.272,15 | 4.216.592,77 | 3.465.417,00 | 3.339.417,00 | Totale spese finali..... | 4.626.260,39 | 4.038.604,77 | 3.266.684,00 | 3.150.684,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 179.988,00 | 179.988,00 | 188.733,00 | 188.733,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.219.329,00 | 1.219.329,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | | | 0,00 |
| Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.115.153,53 | 2.097.000,00 | 2.097.000,00 | 2.097.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.219.329,00 | 1.219.329,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Totale titoli | 8.916.754,68 | 7.534.921,77 | 6.332.417,00 | 6.186.417,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.134.508,53 | 2.097.000,00 | 2.097.000,00 | 2.097.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 9.072.668,34 | 7.534.921,77 | 6.332.417,00 | 6.186.417,00 | Totale titoli | 8.363.485,92 | 7.534.921,77 | 6.332.417,00 | 6.186.417,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 709.202,42 | | | | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 8.363.485,92 | 7.534.921,77 | 6.332.417,00 | 6.186.417,00 |

11

11

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CERIA GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune il giorno **11 MAG. 2020** Reg. N° 210 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Canonica d'Adda, li **11 MAG. 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIULIANI ENRICO MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune.

Canonica d'Adda li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott GIULIANI ENRICO MARIA